

Osservazioni sull'adesione dell'Unione europea alla Convenzione dell'Aja del 2019 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere in materia civile e commerciale

Federico Ceci (Ricercatore TD di diritto dell'Unione europea presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro") – 4 dicembre 2022

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il quadro normativo applicabile alla circolazione delle sentenze nei rapporti con Stati terzi: cenni. – 3. Il campo di applicazione *ratione materiae* della Convenzione. – 4. I presupposti per il riconoscimento e l'esecuzione. – 5. I motivi ostativi alla circolazione. – 6. Notazioni conclusive.

1. Con decisione del Consiglio del 12 luglio 2022 ([n. 2022/1206](#)), l'Unione europea ha aderito alla Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere in materia civile e commerciale (di seguito, anche, la "Convenzione" o "*Judgments Convention*"), approvata il 2 luglio 2019 al termine della ventiduesima sessione diplomatica della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato.

L'adesione è stata approvata a nome dell'Unione, che – come emerge dall'art. 3 della citata decisione – ha formulato la dichiarazione richiesta *ex art.* 27, par. 1, della Convenzione, dalla quale risulta che essa è competente per tutte le materie disciplinate dallo strumento convenzionale. Pertanto, gli Stati membri non firmeranno, ratificheranno, accetteranno o approveranno la Convenzione, ma ne saranno vincolati in forza di detta adesione, ad eccezione della Danimarca. Essa, com'è noto, in virtù degli artt. 1 e 2 del [protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca](#), allegato al TUE e al TFUE, non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile.

La Convenzione è uno strumento multilaterale che, attraverso un sistema di norme uniformi sulla circolazione delle decisioni straniere, si pone l'obiettivo di agevolare l'accesso alla giustizia in termine globali e, conseguentemente, incrementare il commercio e gli investimenti internazionali.

L'adesione dell'Unione alla c.d. *Judgments Convention* appare particolarmente rilevante sia in termini strategico-politici, sia sotto un profilo prettamente giuridico.

Riguardo al primo aspetto, occorre considerare che, dal 1° settembre 2023 e a seguito dell'adesione dell'Unione, la Convenzione vincolerà 27 degli 84 Paesi membri della Conferenza dell'Aja (allo stato, entrerà in vigore esclusivamente tra i 26 Stati membri dell'Unione, con esclusione della Danimarca, e l'Ucraina).

Pertanto, risulta ragionevole ipotizzare che questo comporti un effetto domino rispetto ad altri Paesi che ambiscono ad un aumento degli scambi e delle relazioni con la stessa Unione, primi tra tutti, gli Stati Uniti d'America e il Regno Unito (su tale ultimo punto, si veda A. MALATESTA, *Circolazione delle sentenze tra Unione europea e Regno Unito: a favore di una cooperazione in seno alla Conferenza dell'Aja*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2021, p. 878 ss.).

Per ciò che attiene al secondo profilo, all'applicazione della Convenzione, qualora ratificata da un adeguato numero di Paesi, conseguirà il superamento di un quadro giuridico frammentato ed eterogeneo, ovverosia quello relativo al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze straniere in materia civile e commerciale nei rapporti con gli Stati terzi, con evidenti benefici per imprese e cittadini europei. Da questo punto di vista, l'introduzione di una disciplina tesa a migliorare la certezza e la prevedibilità nell'ambito dei procedimenti civili e commerciali internazionali, con conseguente riduzione dei costi e della durata degli stessi, rappresenta un elemento di potenziale spinta per le operazioni commerciali europee, soprattutto con riferimento a quelle delle piccole e medie imprese, spesso intimorite dalle ingenti spese necessarie per giudizi transfrontalieri e arbitrati internazionali.

Contestualmente, i motivi ostativi al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze straniere previsti dalla Convenzione consentiranno ai giudici nazionali degli Stati membri di verificare che le suddette decisioni, pur provenendo da ordinamenti non allineati con la tradizione giuridica continentale, non si pongano in contrasto con i principi fondamentali del diritto dell'Unione, quali l'equo processo, il diritto di difesa e a un giudice imparziale.

Alla luce di queste premesse, con il presente lavoro si tenterà di offrire un breve commento critico alle norme della Convenzione e alla portata applicativa delle stesse, per poi delinearne i possibili sviluppi futuri. Preliminarmente, tuttavia, si rende necessario un sintetico inquadramento del panorama giuridico attualmente in vigore a livello europeo con riguardo alla circolazione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale.

2. Com'è noto, attraverso l'adozione del [regolamento \(UE\) n. 1215/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, c.d. *Bruxelles I bis*, e per quanto ancora applicabile *ratione temporis* del suo "predecessore", [regolamento \(CE\) n. 44/2001](#), c.d. *Bruxelles I*, l'Unione si è dotata di un sistema sviluppato e uniforme nella materia in esame, fondato sulla reciproca fiducia e sul mutuo riconoscimento tra gli Stati membri, in linea con gli obiettivi del mercato unico e dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Senonché, il citato regolamento non trova applicazione per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni pronunciate in Stati terzi o da far circolare negli stessi e, da un punto di vista internazionale, il quadro giuridico di riferimento si mostra lacunoso e frammentato.

A questo riguardo, appare quasi superfluo ricordare che, ai sensi dell'art. 3, par. 2, TFUE, l'Unione vanta una competenza esclusiva per la conclusione di

accordi internazionali nella misura in cui tale conclusione possa incidere su norme comuni dell'Unione o modificarne la portata (sul punto, *ex multis*, si veda G. TESAURO, *Manuale di Diritto dell'Unione europea*, a cura di P. DE PASQUALE, F. FERRARO, III ed., Napoli, 2021, p. 234 s.). Pertanto, in virtù dell'attribuzione di competenza per le questioni relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale, disposta dall'art. 81, par. 2, lett. a), TFUE, e a seguito dell'adozione del Regolamento Bruxelles I *Bis*, l'Unione ha una competenza esterna esclusiva rispetto a tale settore, come peraltro confermato dal [parere 1/03](#) della Corte di giustizia dell'Unione europea, reso il 7 febbraio 2006, in sede di valutazione della conclusione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale tra gli Stati parti dello Spazio economico europeo e la Svizzera, c.d. Convenzione di Lugano del 2007 (per un'analisi della quale si veda la relativa [Relazione esplicativa](#), di F. POCAR).

Tale Convenzione, unitamente alla Convenzione dell'Aja del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro – ratificata dall'Unione europea l'11 giugno 2015, a seguito della [decisione 2014/887/UE](#) del Consiglio del 4 dicembre 2014 –, costituisce l'intero quadro normativo di riferimento per la circolazione delle decisioni straniere, applicabile nei rapporti con Stati terzi.

Sul punto, tuttavia, occorre rilevare che la Convenzione del 2005, pur essendo c.d. doppia – ovverosia dotata di norme sia sulla competenza giurisdizionale, sia sulla circolazione delle sentenze –, risulta caratterizzata da un ambito di applicazione particolarmente ristretto. Invero, la stessa disciplina unicamente le fattispecie internazionali con accordi di scelta del foro esclusivi conclusi in materia civile o commerciale. Conseguentemente, la Convenzione del 2005 non appare idonea a colmare il vuoto normativo rispetto alla mancanza di uno strumento multilaterale a vocazione universale per la materia in esame.

Di tal ché, salva l'ipotesi, qualora percorribile, di fare affidamento sulle pocanzi citate convenzioni – o, in diversa prospettiva, di ricorrere a procedimenti e decisioni arbitrali, la cui effettiva circolazione è garantita dalla Convenzione di New York del 1958 (per tutti, G. BORN, *International Commercial Arbitration*, III ed., New York, 2020, p. 2333 ss.) – i cittadini e le imprese europei che vogliano agire per il riconoscimento o l'esecuzione di sentenze loro favorevoli in Stati terzi, devono necessariamente ricorrere all'applicazione delle differenti leggi nazionali o, se presenti, alle norme di trattati bilaterali.

Da qui, l'opportunità, e la conseguente rilevanza, dell'adesione dell'Unione europea alla *Judgments Convention*.

Ciononostante, non può sottacersi come quest'ultima ha condotto a risultati più contenuti rispetto a quelli originariamente prefissati in vista della diciannovesima sessione della Conferenza dell'Aja, programmata per il 2001. Invero, in tale contesto l'obiettivo era rappresentato dall'adozione di un trattato a vocazione universale che, oltre alla disciplina relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze straniere, recasse anche norme uniformi rispetto ai criteri di giurisdizione internazionale (cfr. *Report of the Special Commission drawn up by Peter Nygh and Fausto Pocar*, in F. POCAR, C. HONORATI (eds.),

The Hague Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Judgments, Padua, 2005, p. 209 ss.).

Senonché, la possibilità di approvare siffatta convenzione doppia è definitivamente tramontata dinanzi al mancato accordo tra gli Stati membri dell'allora Comunità europea e gli Stati Uniti d'America circa i criteri di attribuzione di competenza internazionale da ritenersi condivisi, in un'ottica di superamento dei fori considerati reciprocamente esorbitanti (per una ricostruzione delle tesi presentate nell'ambito della Conferenza si veda F. POCAR, *Riflessioni sulla recente convenzione dell'Aja sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere*, in *Rivista di diritto internazionale e privato*, 2021, p. 5 ss.).

Successivamente, i negoziati sono proseguiti limitatamente al testo di una convenzione relativa alla competenza giurisdizionale e alla circolazione delle sentenze derivanti da accordi di scelta del foro esclusivo, che, come anticipato, è stata poi adottata il 30 giugno 2005 e ratificata dall'Unione nel 2015.

Peraltro va rilevato che proprio l'adesione alla Convenzione del 2005 da parte dell'Unione e il conseguente successo della stessa sono stati tra gli elementi determinanti per la ripresa del progetto iniziale, attraverso la negoziazione di un accordo multilaterale che non incidesse direttamente sui criteri di competenza ma disciplinasse esclusivamente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere in materia civile e commerciale (a tal proposito, si veda H. VAN LOON, *Towards a Global Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil or Commercial Matters*, in *Collection of Papers of the Faculty of Law*, Niš, 2019, p. 15 ss.).

Il rilievo della Convenzione sugli accordi di scelta del foro del 2005 nel percorso che ha portato all'adozione della *Judgments Convention* trova inoltre conferma nell'esplicito richiamo, contenuto nel preambolo di quest'ultima, alla necessità di una cooperazione giudiziaria rafforzata basata sui due citati strumenti uniformi.

La complementarità tra i due accordi multilaterali non implica, come si avrà modo di vedere, identità dei rispettivi ambiti di applicazione che, invero, risultano parzialmente differenti. Essa ha tuttavia condotto all'esclusione dal campo di applicazione della Convenzione del 2019 delle decisioni derivanti da controversie basate su accordi di scelta esclusiva del foro (F. POCAR, *Brief Remarks on the Relationship between the Hague Judgments and Choice of Court Conventions*, in M. PFEIFFER, J. BRODEC, P. BŘÍZA, M. ZAVADILOVÁ (eds.), *Liber Amicorum Monika Pauknerová*, Praga, 2021, p. 345 ss.).

3. Venendo ora all'analisi dei profili più significativi della *Judgments Convention* e cominciando dalla definizione delle sentenze oggetto di riconoscimento ed esecuzione, si tratta, anzitutto, di tutte le decisioni di merito, a prescindere dalla denominazione usata, e le determinazioni delle spese giudiziali da parte del giudice d'origine (art. 3, par. 1, lett. b)). Ne deriva l'esclusione dei provvedimenti cautelari e, come tradizionalmente avviene, delle decisioni che non producono effetti o non sono dotate di efficacia esecutiva nello Stato di origine.

Per quanto attiene all'ambito di applicazione materiale, la Convenzione, ai sensi dell'art. 1, par. 1, disciplina il riconoscimento e l'esecuzione, in uno Stato

contraente, delle decisioni in materia civile e commerciale rese in un altro Stato contraente, con espressa esclusione della materia fiscale, doganale e amministrativa. La citata previsione è da leggere in combinato disposto con quelle di cui all'art. 2, che precisa le materie cui la Convenzione non si applica, e all'art. 20, che regola le modalità di interpretazione di essa. Quest'ultima norma, in particolare, impone di considerare il carattere internazionale della Convenzione e la necessità di promuoverne un'applicazione uniforme, attraverso criteri ermeneutici autonomi rispetto a quelli degli Stati contraenti e dell'Unione: circostanza che, a nostro avviso, rileva soprattutto ai fini della qualificazione della materia civile e commerciale (in proposito, A. DI BLASE, *Sull'interpretazione delle Convenzioni e delle norme dell'Unione europea in materia di diritto internazionale privato*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2020, p. 5 ss.).

Passando all'art. 2, va evidenziato che la norma non consente l'applicazione della Convenzione in ordine a materie escluse altresì dal Regolamento Bruxelles I *Bis*: lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni, i fallimenti e le procedure concorsuali affini, l'arbitrato e i procedimenti correlati, le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nonché le fattispecie in cui sussistono privilegi e immunità degli Stati e delle organizzazioni internazionali.

Quanto al rapporto con la Convenzione del 2005, può notarsi come, per un verso, l'art. 2 restringa il campo di applicazione della *Judgments Convention* rispetto alla prima. Ed invero, diversamente da quella sugli accordi di scelta del foro, la Convenzione in esame non si applica alle decisioni rese in controversie in tema di diffamazione e nell'intero settore della proprietà intellettuale (lett. k) e m)).

Per altro verso, essa, invece, menziona materie non considerate nella Convenzione del 2005, pure se particolarmente significative. Tale è la scelta adottata in materia di antitrust, che *ex art. 2, par. 1, lett. p)*, è inclusa nell'ambito di applicazione con l'eccezione delle decisioni relative a intese e pratiche anticoncorrenziali in cui sia la condotta illegittima, sia gli effetti dannosi della stessa, si siano verificati nello Stato di origine.

Continuando nell'esame della disciplina del perimetro di applicazione del nuovo strumento convenzionale, occorre rilevare come questo risulti limitato anche dall'art. 8, che, da una parte, prevede che le decisioni su questioni preliminari aventi ad oggetto una materia esclusa non possano circolare in virtù del regime convenzionale (par. 1) e, dall'altra parte, dispone che possa essere negato il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza qualora questa sia resa, in tema di diritti reali immobiliari, ma da un giudice diverso da quello del luogo dell'immobile (par. 2). A quest'ultimo riguardo va ricordato che la Convenzione stabilisce nell'art. 6 un criterio esclusivo di riconoscimento e di esecuzione relativamente alle decisioni sui diritti reali immobiliari, che potranno essere riconosciute o eseguite solo se l'immobile è situato nello Stato di origine

L'individuazione del campo di applicazione della *Judgments Convention*, qui tracciato nei suoi termini essenziali, va inoltre completata alla luce della disposizione di cui all'art. 18. In base a questa norma, quando una Parte

contraente ha un forte interesse a non applicare la Convenzione a una “materia particolare” può, effettuando una dichiarazione, escludere che essa si applichi alla materia in questione. A tal fine la dichiarazione deve risultare “non più ampia del necessario” e contenere una definizione chiara e precisa della materia particolare di cui si tratta. Tale facoltà, concessa per facilitare la ratifica da parte di più Paesi, va bilanciata con gli interessi degli altri Stati e con gli obiettivi fondamentali della Convenzione: in altri termini, la dichiarazione per escludere una materia dal campo di applicazione – per ciò che attiene, in particolare, al requisito dell’“ampiezza” della portata della dichiarazione – deve rispettare il principio di proporzionalità (si veda F. GARCIMARTÍN, G. SAUMIER, [Explanatory Report on the Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters](#), The Hague, 2020, p. 242 ss.). In virtù di detta previsione, l’Unione ha dichiarato che non applicherà la *Judgments Convention* ai contratti di locazione non residenziale di beni immobili situati nel territorio europeo. Tale scelta è stata adottata in ragione del possibile contrasto tra la Convenzione, la quale non dispone di norme di attribuzione di giurisdizione, e il regolamento Bruxelles I *Bis*, che attribuisce competenza esclusiva ai giudici dello Stato membro in cui è situato il bene (sul punto si veda la [proposta di decisione del Consiglio](#), adottata dalla Commissione il 16 luglio 2021).

Sulla base di quanto riportato, e pur tenendo conto delle esclusioni previste, la Convenzione appare comunque destinata ad applicarsi ad una vasta molteplicità di rapporti civilistici a contenuto patrimoniale di natura contrattuale ed extracontrattuale, diversamente dalla Convenzione del 2005, maggiormente indirizzata verso le sole relazioni tra imprese (a tal proposito, F. POCAR, *Riflessioni sulla recente convenzione dell’Aja sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze straniere*, in *Rivista di diritto internazionale e privato*, 2021, p. 13; P. FRANZINA, A. LEANDRO, *La Convenzione dell’Aja del 2 luglio 2019 sul riconoscimento delle sentenze straniere: una prima lettura*, in [Quaderni di SIDIBlog](#), 2019, p. 215 ss.).

Infine, sempre sotto un profilo generale, occorre rilevare che la *Judgments Convention* non inciderà sul quadro normativo relativo alla circolazione delle sentenze straniere in materia civile e commerciale dell’Unione, ovvero sul Regolamento Bruxelles I *Bis*. Invero, l’art. 23, par. 3, stabilisce che, in relazione ai Paesi membri di un’organizzazione regionale di integrazione economica e che sono anche Parti contraenti, la Convenzione non debba pregiudicare l’applicazione delle disposizioni di tale organizzazione, adottate precedentemente o successivamente (in questo caso purché non in contrasto con il citato art. 6) rispetto allo strumento convenzionale.

4. Quanto alla disciplina stabilita dalle norme convenzionali, si è già notato che le stesse caratterizzano un accordo non doppio ma semplice, ovvero teso ad imporre esclusivamente disposizioni in materia di riconoscimento ed esecuzione, senza previsioni di attribuzione diretta della competenza internazionale. Cionondimeno, secondo un’impostazione classica, i presupposti di riconoscimento di cui all’art. 5 fungono da filtri giurisdizionali nella misura in cui contengono disposizioni sui criteri di competenza, c.d. indiretta, del

giudice dello Stato di origine della decisione. In particolare, la norma in parola prevede che la sussistenza di uno dei requisiti ivi indicati comporta la possibilità per la decisione di essere riconosciuta ed eseguita in uno Stato diverso da quello di origine.

Nell'interpretazione della disposizione in parola, così come dei motivi di diniego del riconoscimento, occorre inoltre tenere conto del generale divieto di riesame nel merito della sentenza, statuito dall'art. 4, par. 2.

I citati requisiti ricomprendono, almeno in parte, i generali criteri di collegamento ben conosciuti dalla tradizione europea, tra cui la residenza abituale o la principale sede di affari della parte nello Stato d'origine (nel secondo caso, solo qualora la decisione riguardi l'attività d'impresa); la presenza di una succursale, di un'agenzia o di una diversa sede di attività riconducibile al convenuto nello Stato di origine, nell'ipotesi in cui la domanda su cui si fonda la decisione è sorta in relazione all'attività della detta succursale o agenzia; il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, stabilito attraverso accordo delle parti o, in mancanza di questo, da disposizione della legge applicabile al contratto; il luogo in cui è sito l'immobile per le decisioni su controversie relative a contratti di locazione e, più in generale, il *forum rei sitae* per i diritti reali.

Tra i criteri generali, appare particolarmente problematica, in ragione dei margini di discrezionalità rimessi al giudice richiesto, la previsione, di cui all'art. 5, par. 1, lett. g, di un'eccezione al requisito dello Stato del luogo di adempimento delle obbligazioni contrattuali, qualora l'attività del convenuto dedotta in accordo non presenti manifestamente nessuna connessione intenzionale e sostanziale con tale Stato.

Va peraltro rilevato che, con riguardo alla disciplina sancita dall'art. 5 della Convenzione si è sostenuto che i negoziati hanno dato vita ad una serie tanto vasta quanto specifica di criteri, in modo da condurre i giudici degli Stati richiesti ad elaborare un'interpretazione restrittiva degli stessi (a tal riguardo, si veda A. BONOMI, C. M. MARIOTTINI, *A Game Changer in International Litigation? Roadmap to the 2019 Hague Judgments Convention*, in *Yearbook of Private International Law*, 2019, p. 537 ss.). Invero, sarà competenza di questi ultimi verificare, indipendentemente dai criteri di giurisdizione utilizzati dai giudici dello Stato d'origine, la sussistenza dei requisiti posti dalla Convenzione.

In questo senso, è caratterizzato da un approccio limitativo il requisito richiesto, ex art. 5, par. 1, lett. j, con riferimento alle decisioni relative ad obbligazioni extracontrattuali derivanti da morte, lesioni fisiche, danno o perdita di cose (che, già di per sé, esclude la restante parte delle obbligazioni extracontrattuali). Il criterio in parola prevede che la decisione possa essere riconosciuta solo qualora l'atto o l'omissione siano stati posti in essere nello Stato d'origine e, pertanto, non prende in considerazione il luogo in cui si è effettivamente verificato il danno. Provocando, così, un evidente nocumento per la parte danneggiata che, pur colpita dall'evento in un determinato Paese, dovrà individuare e adire la giurisdizione del luogo in cui la condotta illegittima è stata compiuta.

Infine, risulta peculiare il riferimento al criterio del consenso prestato dal convenuto nei confronti del quale viene richiesto il riconoscimento della decisione. A tal proposito, l'art. 5, lett. e) e f), prevede che la sentenza possa

circolare qualora, alternativamente, il convenuto abbia espressamente acconsentito alla competenza del giudice di origine o, pur difendendosi nel merito, non abbia contestato la competenza del citato giudice in base alla legge nazionale, salvo che risultasse “evidente” che un’eccezione di incompetenza non sarebbe stata accolta.

Va segnalato che, ai sensi dell’art. 5, par. 2, il criterio del consenso rileva altresì nei casi in cui l’esecuzione o il riconoscimento vengono richiesti nei confronti di un consumatore o di un lavoratore, in materia, rispettivamente, di contratti di consumo e di lavoro. In tali casi, oltre ad escludersi l’applicazione dei criteri relativi alle obbligazioni contrattuali e agli accordi di scelta del foro non esclusivo, il consenso di cui alla lett. e) dell’art. 5 andrà prestato direttamente dinanzi al giudice.

5. Una volta accertata l’applicabilità della Convenzione con riguardo sia alla materia oggetto della decisione, sia alla sussistenza di uno dei requisiti di riconoscimento ed esecuzione, il giudice dell’ordinamento richiesto dovrà infine vagliare la mancanza di motivi ostativi alla circolazione della sentenza.

Questi ultimi sono disciplinati dall’art. 7 della Convenzione e, a nostro avviso, rispondono a tre differenti ordini di ragioni.

Anzitutto, è posta tipica attenzione alla regolarità formale e sostanziale del giudizio da cui proviene la decisione, con specifico riguardo all’esercizio del diritto di difesa e al rispetto dell’equo processo. Invero, ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. a), potrà essere negato il riconoscimento o l’esecuzione qualora l’atto introduttivo della controversia non sia stato notificato al convenuto in tempo utile da consentirgli di presentare le proprie difese, salvo che, quando permesso dall’ordinamento dello Stato d’origine, lo stesso sia comparso in giudizio senza contestare l’irregolarità della notifica. Identica conseguenza si avrà anche nel caso in cui la notifica al convenuto nel Paese richiesto sia stata effettuata in modo incompatibile con i principi fondamentali vigenti in materia di notificazione degli atti in tale ordinamento (sul punto, N. MEIER, *Notification as a Ground for Refusal*, in *Netherlands International Law Review*, 2020, p. 81 ss.).

Una seconda categoria di motivi ostativi è da ricondurre alla classica nozione di ordine pubblico nazionale. In particolare, l’art. 7, par. 1, lett. c), prevede che si possa rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione qualora questi siano manifestamente incompatibili con l’ordine pubblico dello Stato richiesto. Segnatamente, nel caso in cui il procedimento che ha dato luogo alla decisione è incompatibile con i principi dell’equo processo di tale Stato, come pure nell’ipotesi di violazioni della sovranità o della sicurezza di esso.

In questa categoria, e volendo prendere in considerazione la prospettiva degli ordinamenti di *civil law*, ci sembra di poter ricomprendere anche la previsione, di cui all’art. 7, par. 1, lett. b), che consente di negare la circolazione di una decisione qualora la stessa sia il risultato di una frode. Quest’ultima si riferisce a un comportamento ingannevole, sul piano sostanziale o processuale, posto in essere per ottenere un guadagno ingiusto o illecito o per privare un altro di un diritto (F. GARCIMARTÍN, G. SAUMIER, *op.cit.*, p. 118; per un’analisi della differente concezione di tale motivo di diniego nei sistemi di *civil* e *common law*, si veda C. KESSEDIAN, *Synthesis of the Work of the Special Commission of*

March 1998 on International Jurisdiction and the Effects of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters”, in *Proceedings of the Twentieth Session (2005)*, vol. II, Cambridge - Antwerp - Portland, 2013, p. 109 ss.).

La previsione di un terzo gruppo di motivi di diniego del riconoscimento è legata alla necessità di evitare la possibilità di contrasti tra decisioni e di procedimenti paralleli, così da garantire maggiore certezza giuridica nei rapporti. A tal proposito, ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. e) e f), potranno essere negati il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza qualora la stessa risulti in contrasto con una decisione, anche successiva, resa nello Stato richiesto in un giudizio tra le stesse parti o, in diversa ipotesi, qualora il contrasto si manifesti in relazione ad una decisione precedente emessa in un altro Paese rispetto a quello richiesto, al termine di un giudizio tra le stesse parti e con lo stesso oggetto, a condizione che tale ultima decisione sia conforme ai requisiti di riconoscimento imposti dall’ordinamento richiesto.

Parimenti, l’art. 7, par. 2, dispone che la sussistenza di un procedimento nello Stato richiesto tra le stesse parti e con lo stesso oggetto di quello da cui deriva la decisione determini la possibilità di differire o negare il riconoscimento della stessa, qualora il giudice del Paese richiesto sia stato adito precedentemente e sussista una stretta connessione tra la controversia e tale Stato.

Infine, un ultimo motivo ostativo, previsto dall’art. 7, par. 1, lett. d), è rappresentato dalla violazione di un accordo di proroga della competenza del giudice dell’ordinamento di origine (o di una clausola di un atto costitutivo di un trust), che, conseguentemente, ha esercitato la propria giurisdizione in maniera esorbitante.

Con riguardo, poi, ad un profilo meramente pratico, la Convenzione, ai sensi dell’art. 13, dispone un classico rinvio alla legge dello Stato richiesto per ciò che concerne le procedure di riconoscimento, *exequatur* o registrazione per l’esecuzione, salvo prevedere che il giudice debba agire “celermente”. Ciononostante, a nostro avviso emerge la volontà di garantire un minimo grado di uniformità nella prassi, nella misura in cui l’art. 12 prevede l’onere per la parte che chiede il riconoscimento di presentare una serie di documenti. Allo stesso fine, è altresì stato pubblicato il [Recommended Form](#) del modulo di conferma dell’emissione e del contenuto di una decisione emessa dal giudice d’origine ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione.

6. Sulla scorta delle considerazioni sin qui brevemente compiute, ci sembra che l’adesione da parte dell’Unione alla Convenzione, nonostante le limitazioni concernenti l’ambito di applicazione e le criticità relative ai presupposti di riconoscimento ed esecuzione, rappresenti un’opportunità di addivenire ad un quadro regolamentare uniforme che consenta, anche nei rapporti con Stati terzi, un buon grado di prevedibilità e di certezza giuridica. Invero, seppur attraverso delle basi perfettibili, la Convenzione costituisce un prezioso banco di prova per vagliare i limiti di una cooperazione giudiziaria civile rafforzata con ordinamenti lontani dalla tradizione giuridica europea.

Com’è ovvio, tuttavia, l’effettiva portata e i risultati della Convenzione dipendono dal numero di ratifiche che la stessa riuscirà a raggiungere in una prospettiva di breve termine. Come anticipato, è però auspicabile che l’Unione

possa rivestire un ruolo nevralgico per il successo della *Judgments Convention* e che la recente adesione funga da stimolo per gli altri Stati che hanno attivamente partecipato ai negoziati, nell'ottica di un aumento degli scambi commerciali.

Da questo punto di vista, e alla luce della complementarità tra la Convenzione del 2019 e la Convenzione del 2005, non è fuor di luogo ritenere che gli Stati vincolati da quest'ultima ratifichino anche il più recente strumento.

Ci sembra, inoltre, che la Convenzione possa costituire un valido strumento per la ricerca di un nuovo contesto normativo uniforme per la circolazione delle decisioni nei rapporti tra Unione e Regno Unito (sul punto, si veda la [comunicazione del 4 maggio 2021 \(COM\(2021\) 222\)](#), con cui la Commissione ha ribadito come il quadro appropriato per la cooperazione giudiziaria in materia civile con Paesi terzi sia rappresentato, per l'appunto, dal regime convenzionale dell'Aja).

Non può, tuttavia, sottacersi che l'ampio margine di discrezionalità lasciato agli Stati con riferimento alla possibilità di rendere dichiarazioni circa l'applicazione, in termini oggettivi e soggettivi, della Convenzione potrebbe però compromettere i risultati attesi e minare l'uniformità di applicazione e di interpretazione del quadro convenzionale. Oltre alla previsione di cui all'art. 18, già considerata, viene in rilievo, in particolare, l'art. 29, par. 2 e 3. La norma consente ad un Paese di impedire la produzione degli effetti della Convenzione nei confronti di un altro Stato, con una semplice notifica da effettuarsi al momento del deposito del suo strumento o nei dodici mesi successivi alla ratifica di tale altro Stato. Sebbene sia ragionevole attendersi che detti strumenti vengano utilizzati con cautela, alla luce delle conseguenze politiche e diplomatiche che comporterebbero nelle relazioni tra i due Paesi coinvolti, è evidente che la mera eventualità di esercizio di tali facoltà conduce a prospettare una cooperazione differenziata tra Stati, nonostante la Convenzione miri alla creazione di un quadro uniforme.

Alla luce di tali ultime osservazioni, saranno la condotta degli Stati e il lavoro dei giudici aditi a stabilire se la *Judgments Convention* rappresenti il capolinea dell'originario ambizioso progetto avviato nell'ambito della Conferenza dell'Aja o, come si auspica, una tappa intermedia verso l'adozione di uno strumento uniforme, completo e doppio, finalmente in grado di garantire tutela e certezza giuridica agli attori commerciali che operano in un mercato irreversibilmente globale e interconnesso. In tale ipotesi, l'Unione europea si sarebbe già assicurata un ruolo di primaria importanza.